

Deliberazione n. 488/2010/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA


la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna



composta dai Magistrati

Dr. Mario Donno Presidente

Dr. Massimo Romano Consigliere

Dr. Sergio Basile Consigliere

Dr.ssa Maria Teresa D'Urso Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n.
14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno
2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni
riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n. 229 del 19

giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle Leggi sugli Enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2010, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR del 31 marzo 2010 (pubblicata nel suppl. ord. n. 77 alla Gazzetta Ufficiale 95 del 24 aprile 2010);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al bilancio di previsione 2010 sono stati trasmessi al Sindaco del Comune di CASOLA VALSENIO (RA) e all'Organo di revisione economico-finanziaria con lettera presidenziale di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 3896 del 17 giugno 2010;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività



istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specifica pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 46 in data 9 novembre 2010 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 17 novembre 2010;


Udito nella Camera di consiglio del 17 novembre 2010 il magistrato relatore Massimo Romano;

DELIBERA

che dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di CASOLA VALSENIO (RA) sul bilancio di previsione 2010 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili suscettibili di "specifica pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, tuttavia, da parte della Sezione, segnalare la presenza di criticità/irregolarità rilevate dai dati contabili trasmessi, che, pur non generando, allo stato, ricadute pericolose sul bilancio di previsione 2010, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri con riferimento ai sotto indicati profili di cui all'allegato elenco (allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera:

- Equilibri e vincoli di bilancio: lettera A.



- Organismi partecipati o comunque sottoposti a
direzione e coordinamento: lettera C.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in
formato elettronico - al Consiglio comunale di CASOLA VALSENIO
(RA), al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione;

che l'originale della presente pronuncia, in formato cartaceo,
resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di
controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 17
novembre 2010.

IL PRESIDENTE

(Mario Donno)


IL RELATORE

(Massimo Romano)

Depositata in segreteria il 17 novembre 2010

Il Direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)



ALLEGATO A

ESITI PREVENTIVI 2010

PROFILI DI CRITICITA' E/O IRREGOLARITA'

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO


A. La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sul rispetto del termine previsto dall'art.151, comma 1, TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, differito per l'anno 2010 al 30 giugno 2010, per l'approvazione del bilancio di previsione.

EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO

A. In sede di programmazione l'Ente locale è, tra l'altro, tenuto al rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata; tali principi devono, altresì, essere sempre coniugati al principio di prudenza, da intendersi quale procedimento valutativo generale di formazione del sistema di bilancio, soprattutto con riferimento a quelle voci di entrate straordinarie, variabili per loro stessa natura.

Pertanto, appare necessario che le previsioni di incremento debbano essere valutate con riferimento all'andamento degli accertamenti del triennio precedente, onde limitare il più possibile il "range" di oscillazione.

B. La destinazione di entrate da permessi di costruire al finanziamento della spesa corrente in misura prossima o corrispondente alla percentuale massima consentita dalla legge, ancorché legittima, rischia di esporre l'Ente a pericolose ricadute sugli equilibri di bilancio in sede di consuntivo e richiede un costante



monitoraggio onde consentire l'adozione di eventuali tempestive azioni correttive in sede di variazione e/o di assestamento.


C. La destinazione di entrate da permessi di costruire al finanziamento della spesa corrente oltre il limite consentito dalla normativa vigente costituisce un'irregolarità contabile.

D. La contabilizzazione dei proventi da permessi di costruire al titolo III delle entrate costituisce un'irregolarità contabile, il cui ripetersi va evitato.

E. Ragioni di trasparenza richiedono che sia evitata l'imputazione dei proventi da permessi di costruire in parte tra le entrate correnti al titolo I (iscrizione consentita agli enti locali al fine di realizzare un graduale adeguamento alla corretta modalità di contabilizzazione) e in parte tra le entrate in conto capitale al titolo IV sulla base della loro destinazione.

F. Il mancato vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie al codice della strada nella quota prevista dalla legge costituisce un'irregolarità contabile.


G. L'articolo 208 del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada), nell'indicare la destinazione puntuale delle risorse vincolate nella quota predetta, richiede che essa debba trovare precisa esplicitazione in una deliberazione, da predisporre annualmente, da parte dell'organo esecutivo dell'Ente locale o dell'Unione dei Comuni (cui l'Ente aderisce), che non risulta essere stata adottata. Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di un'esatta applicazione della norma surrichiamata.



H. La previsione di utilizzo di plusvalenze patrimoniali a copertura di spese di parte corrente, in una percentuale stimata in via prudenziale superiore al 5% delle entrate correnti, pur se consentita dalla legge, contrasta con i principi di sana gestione finanziaria.

I. L'utilizzo di entrate in conto capitale per il riequilibrio di parte corrente, in una percentuale superiore al 10%, secondo una stima prudenziale della Sezione, ancorchè legittimo, è contrario a principi di sana gestione e pretende una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri.

L. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur accertato, in presenza di residui attivi dei titoli I e III derivanti da crediti vetusti (ante 2005) o di dubbia esigibilità deve essere prudentemente valutato da parte dell'Ente locale, stante il carattere programmatico ed autorizzatorio del bilancio di previsione, in quanto tale previsione potrebbe contravvenire al principio di coerenza ed attendibilità tra stanziamenti previsti e risultati della gestione finanziaria.



ORGANISMI PARTECIPATI O COMUNQUE SOTTOPOSTI A DIREZIONE E COORDINAMENTO

A. La presenza di organismi partecipati o comunque sottoposti a direzione e coordinamento per i quali, nel bilancio preventivo 2010 sono previsti interventi per aumenti di capitale o del fondo di dotazione per copertura di perdite, può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente pubblico. La Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare un'attività tecnico-

valutativa circa le "performance" di detti organismi, al fine di conseguire, nel breve/medio periodo, una proficua politica di risanamento.

B. La presenza di società in perdita per un importo tale da richiedere gli interventi di reintegro del capitale sociale previsti dalla normativa civilistica, deve indurre l'Ente locale ad operare con tempestività un attento monitoraggio delle relative cause, al fine di non compromettere in futuro la solidità finanziaria dell'Ente.


C. La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di deliberare, nel termine fissato dall'art. 3, comma 27 e segg. della legge n. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla compatibilità delle società partecipate con le finalità istituzionali dell'Ente.

INDEBITAMENTO

A1. Con riferimento alla verifica della capacità d'indebitamento si è rilevato un aumento della percentuale d'indebitamento relativamente alla serie storica del quinquennio 2008-2012, sia pure nel rispetto del limite massimo consentito legge.

Appare auspicabile, alla luce del criterio di sana gestione finanziaria, l'individuazione, in relazione agli investimenti programmati, di fonti di finanziamento alternative, al fine di contenere il ricorso al mercato finanziario.

A2. Con riferimento alla verifica della capacità di indebitamento, si è rilevato una percentuale di indebitamento costantemente superiore al 10% nel triennio 2010-2012, sia pure nel rispetto del



limite massimo consentito dalla legge.


Appare auspicabile, alla luce del criterio di sana gestione finanziaria, l'individuazione, in relazione agli investimenti programmati, di fonti di finanziamento alternative, al fine di contenere il ricorso al mercato finanziario.

B. Sono state rilevate alcune incongruenze nei prospetti del questionario, quali il disallineamento dell'importo dei nuovi prestiti e/o dei prestiti rimborsati, che non consentono una corretta valutazione della capacità d'indebitamento dell'Ente.

UTILIZZO DI STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

A. Il mancato rispetto dell'art. 62 D.L. n.112/2008, conv. in legge n. 133/2008, come riformulato dall'art. 3 della legge finanziaria 2009, che prescrive per l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari, anche derivati, l'obbligo di allegazione di specifica nota al bilancio preventivo, da cui risultino "gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tale attività" rappresenta una violazione di legge.

B. Con riferimento agli strumenti di finanza innovativa in essere, la Sezione richiama l'attenzione sulla puntuale applicazione del principio contabile n.2, punto 24, dell'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti locali: "*...La regolazione annuale di differenza di flussi di interessi trova rilevazione rispettivamente, per l'entrata nel Titolo III e per la spesa nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva viene accantonata in un apposito fondo, contenuto a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione, destinato a garantire i rischi futuri del contratto o direttamente destinabile al*



finanziamento di investimenti".

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

A. La mancata redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 D.L. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, da allegare al bilancio preventivo, rappresenta una violazione di legge, che può denotare una insufficiente attenzione alla piena valorizzazione delle risorse patrimoniali.

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA RELATIVO AGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E PREVISIONE DEL RELATIVO LIMITE DI SPESA.

A. La mancata predisposizione del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, previsto dall'art.42, comma 2, lett.b) del TUEL, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge 133/2008, e/o la mancata previsione, nel bilancio preventivo, del limite di spesa per incarichi di collaborazione come previsto dall'art. 46, comma 3 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge 133/2008, costituiscono una violazione di legge.

